

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"UNITI A SINISTRA PER CORTONA"

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione e Sede:

- E' costituita l'Associazione Politico-Culturale senza fine di lucro:
"UNITI A SINISTRA PER CORTONA"
per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori.
- L'Associazione ha sede in CORTONA (AR) e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
- E' una libera Associazione, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà; uguaglianza, solidarietà e pace; con una durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro; regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente **Statuto**.

Art. 2. – Scopi:

L'Associazione "UNITI A SINISTRA PER CORTONA" ha tra i propri valori fondanti: la trasparenza; l'intesa come chiarezza ed esplicitazione delle proprie azioni, che trovano nell'ascolto e nel confronto i propri metodi di azione; l'affermazione della convivenza nella diversità, della condivisione e della gestione partecipata per l'interesse comune, contrapponendosi a quella ormai diffusa e dello scontro, della contrapposizione ideologica e dell'affarismo di tipo consociativo e familistico; persegue pertanto i seguenti scopi:

- a) Promuovere la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del territorio in attuazione dei valori di democrazia, giustizia sociale, uguaglianza sostanziale (art. 3 c. 2 della Costituzione italiana), parità di genere, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà attraverso un corretto e sereno dibattito politico- culturale ed un confronto con tutte le componenti della società civile. Per garantire il diritto di uguaglianza verrà facilitata la rimozione degli ostacoli che potrebbero limitare la partecipazione attiva di tutte le persone, indipendentemente dal genere
- b) b) approfondire attraverso la ricerca i valori di uguaglianza tra le/i cittadine/i e la parità di genere, di collaborazione, di libertà religiosa, di democrazia, di giustizia sociale, di libertà economica e imprenditoriale, di lavoro diffuso quale mezzo di riscatto sociale ed umano, presenti nella nostra Carta Costituzionale;

- c) partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo, anche presentando o sostenendo direttamente candidature; promuovere attività culturali per la crescita sociale di una comunità, in cui ciascuna persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze;
- d) ridare primato alla politica ripartendo dall'impegno, dal senso civico, operando le scelte per conseguire il bene comune;
- e) promuovere iniziative socio-culturali e costituire un punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, rappresentando istanze ed iniziative che provengano dalle associazioni di categoria, dalla piccola e media impresa, dal mondo cooperativo, dal mondo agricolo, dai commercianti e dagli artigiani, da gruppi organizzati, da movimenti e semplici cittadini;
- f) promuovere iniziative, indirizzare, supportare, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-culturale ed economico della collettività;
- g) ridare forte centralità e dignità alle Istituzioni che rappresentano il sale della democrazia ed il presupposto per l'affermazione della giustizia e della pace sociale;
- h) vigilare affinché le azioni dei propri soci e rappresentanti diano tangibile testimonianza alla giustizia sociale, pace, onestà generando gradualmente nel contesto cittadino sviluppo, promozione e piena realizzazione delle persone.
- i) favorire ed incentivare tutte le iniziative di carattere politico-culturale mirate a incrementare la partecipazione mediante il riavvicinamento delle/dei cittadine/i alla vita politica;
- l) diffondere la valorizzazione delle capacità individuali e l'incentivazione dell'impresa, della ricerca scientifica e dell'associazionismo, coniugando democrazia, solidarietà e libertà con le giuste esigenze sociali economiche ed imprenditoriali;
- m) abbattere discriminazione e marginalità sociale in tutti i contesti, sociali e territoriali, ove fossero presenti contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, con particolare attenzione verso la diversità di genere.
- n) promuovere una cultura inclusiva dei beni comuni, attenta alle tematiche ambientali e alle problematiche che affliggono il pianeta mediante iniziative di studio, dibattito, formazione finalizzate alla ricerca ed elaborazione di proposte comuni di rigenerazione sociale, economica e produttiva, culturale e politica del territorio;
- o) promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva;
- p) Costruire una identità condivisa in cui il nostro territorio, le sue risorse, la nostra storia siano tutelati, preservati, fatti conoscere alle generazioni future e per le generazioni future.

Art. 3 - Attività

L'Associazione " UNITI A SINISTRA PER CORTONA", per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività e azioni ritenute più opportune e dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale, in particolare:

- a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
- b) organizzare incontri, convegni dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
- c) organizzare e/o offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni;
- d) promuovere attività di ricerca e formazione, organizzare attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- f) promuovere attività editoriale, quale pubblicazioni di bollettini, di notiziari, di siti internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, di giornali online, di bollettini mensili, di libri, di riviste e quaderni periodici, nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o in collaborazione con Case Editrici, Enti Pubblici e Privati, altre associazioni;
- g) promuovere corsi di orientamento e qualificazione professionale;
- h) promuovere e sostenere anche attraverso studi e ricerche, nuove idee imprenditoriali volte a favorire opportunità occupazionali ed il reinserimento di categorie svantaggiate, prioritariamente miranti a costituire proposte lavorative fondate su principi di impresa etica per affermare sul territorio il diritto al lavoro e la creazione/sostegno di Aziende socialmente responsabili;
- i) promuovere e gestire incontri e manifestazioni di qualsiasi genere finalizzati alla divulgazione delle attività ed iniziative politico, culturali, turistiche, ricreative e sportive

(privilegiando persone meno dotate ed i minori ed istituendo anche premi e riconoscimenti), e studiare le problematiche sociali connesse;

j) occuparsi del privato sociale, della cooperazione, del volontariato e della solidarietà sociale; promuovere azioni di recupero della marginalità sociale e delle pari opportunità;

k) perseguire e favorire azioni concrete rivolte a iniziative nel campo energetico, per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio boschivo, faunistico e paesaggistico del paese, e per la diffusione della cultura del biologico;

l) raccogliere, studiare, elaborare le istanze di qualsiasi natura provenienti dai territori, dalle popolazioni, dalle diverse realtà sociali, rappresentandole;

m) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;

n) promuovere, costituire, partecipare, per il raggiungimento dello scopo sociale, Enti, Società e Consorzi o Associazioni sia in Italia che all'estero;

o) Istituire corsi propedeutici e specialistici per i soci;

p) educare al rispetto ed alla protezione dell'ambiente naturale;

q) promuovere, organizzare e gestire interventi di assistenza sociale e sociosanitaria;

r) promuovere, organizzare e gestire interventi di assistenza sanitaria;

s) promuovere, organizzare e gestire interventi di beneficenza e di autofinanziamento;

t) promuovere, organizzare e gestire interventi di promozione della cultura e dell'arte;

u) promuovere, organizzare e gestire interventi di promozione dell'uguaglianza sostanziale, della parità di genere e di tutela dei diritti civili;

v) promuovere ed organizzare manifestazioni, mercatini, sagre, mostre e rassegne;

x) organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci;

y) organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci;

z) individuare e promuovere nuovi spazi e modi di incontro della cittadinanza, al fine di favorire il massimo coinvolgimento degli stessi nelle scelte che li riguardano;

aa) realizzare sistemi di comunicazione di interesse generale al fine di favorire la più ampia diffusione possibile delle notizie;

bb) utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;

cc) promuovere, realizzare e pubblicare progetti, studi ricerche e libri, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di terzi; promuovere iniziative nell'ambito dei media o realizzare, in proprio e in partnership, idonei strumenti e pubblicazioni per la comunicazione delle proprie attività o delle attività dei partner; di stabilire rapporti di collaborazione con organizzazioni culturali e scientifiche locali, nazionali e internazionali;

dd) svolgere, organizzare e gestire attività teatrali e di trattenimento musicale, sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di film e documentari;

ee) svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica, ricreativa lecita e che sia aderente agli scopi del sodalizio;

ff) in generale, esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini espressi, avvalendosi per queste e per tutte le attività sopra descritte, di risorse e competenze proprie e/o della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

gg) Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, che fossero necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale stesso, tra cui, a titolo esemplificativo: stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postale e prodotti finanziari.

Titolo II - I Soci

Art. 4 - I Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di cittadine e cittadini che ne condividano gli scopi ed i valori fondanti, a prescindere dalla nazionalità, dall'etnia, dall'orientamento sessuale e religioso purché si impegnino lealmente a realizzarli insieme agli altri associati.

I soci si dividono in soci ordinari, simpatizzanti e onorari.

a) Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza impegnandosi a partecipare attivamente alle sue attività e a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) Sono soci simpatizzanti tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione senza l'onere della partecipazione assidua alla vita associativa e che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) Sono soci onorari persone, imprese, enti o istituzioni coloro che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l'elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall'Assemblea. Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 5 - Ammissione degli associati

Per aderire all'Associazione occorre avanzare richiesta scritta indirizzata al Presidente, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo; nel caso di diniego l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore, o il tutore, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 - Quota associativa

L'adesione all'Associazione è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci ordinari che abbiano la maggiore età hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto/dovere di essere informati sulle attività dell'Associazione, partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti servizi dalla stessa forniti.

L'iscrizione all'Associazione comporta:

- l'assunzione della qualifica di Socio Ordinario o Simpatizzante o Onorario;
- l'accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;
- il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra l'altro, a versare annualmente la quota di partecipazione all'associazione stabilita dall'Assemblea dei soci;
- la gratuità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni personali, nonché del proprio apporto di conoscenze personali che ciascun socio, in forma volontaria, intende apportare all'Associazione in ragione delle disponibilità individuali. Ogni eventuale prestazione a pagamento va documentata ed approvata preventivamente dal Presidente.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio. si perde per decesso, dimissione o esclusione.

Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente per iscritto e possono avvenire in qualsiasi momento; il socio dimissionario resta però debitore della quota sociale dell'anno corrente.

La qualità di socio si perde inoltre per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che contravvenga alle norme ad agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 90 giorni dal termine di versamento richiesto;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, valori e principi dell'Associazione;
- d) che si sia reso indegno di appartenere all'Associazione per gravi comportamenti;
- e) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio dimesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il Socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci entro il termine perentorio di 60 giorni della sua notifica.

Titolo III - Organi sociali

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- e) il Vicepresidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei revisori se eletto;

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione, possono individuare altre strutture od organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell'Associazione. Tra questi sin d'ora si individuano gli incaricati di aree tematiche. Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti se non diversamente stabilito.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, il momento fondamentale di confronto, ed è composta da tutti i soci in regola con il contributo della quota associativa. Il diritto di voto è riservato ai soci ordinari.

Essa è convocata una volta all'anno in via ordinaria, in via straordinaria nel caso sia necessaria o richiesta dal Presidente, della maggioranza dei consiglieri o da almeno un/terzo dei soci.

La convocazione potrà effettuarsi mediante avviso sui sistemi di messaggistica web o social ufficiali della Associazione, contenete l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato eletto preliminarmente dai presenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi dall'assemblea.

Il diritto di voto viene esercitato dagli associati, personalmente o mediante delega, ad un altro associato con diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere non più di una delega. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un/terzo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea potrà riunirsi anche mediante videoconferenza

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge l'eventuale Collegio dei Revisori dei conti;
- delinea il programma delle attività sociali;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera spese a carico dell'Associazione per la realizzazione delle attività, sia proprie che dell'Associazione stessa;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- Approva lo statuto e le sue modifiche;
- Approva il cambio di sede legale o l'apertura di nuove sedi;

- Decide lo scioglimento dell'Associazione.

Essa è costituita legalmente in prima convocazione dai due terzi più uno degli Associati, e in seconda convocazione dalla metà più uno degli stessi.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione " UNITI A SINISTRA PER CORTONA", dura in carica tre anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da un numero minimo di 4 e massimo di 10 membri.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo fra i propri membri, determinando il numero dei componenti. Il primo Consiglio Direttivo, in fase costitutiva, è eletto dai soci fondatori e rimane in carica tre anni.

Fanno comunque parte del Consiglio Direttivo: il Presidente dell'Associazione, che ne assume la Presidenza; il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi (salvo quanto stabilito dal presente Statuto).

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta al mese, è convocato dal Presidente, anche in via informale o da almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata.

Possono partecipare alle riunioni, su invito del Consiglio Direttivo e senza diritto di voto, esperti o responsabili di settore, interni od esterni all'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, da scegliersi tra i membri del Consiglio stesso; predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - elaborare un regolamento dell'Associazione, da sottoporre dell'Assemblea;
 - determinare le quote annuali dovute dai soci;
 - approvare l'ammissione dei nuovi soci, salvo il diritto di ricorso all'Assemblea previsto negli articoli precedenti;
 - attuare le delibere dell'Assemblea; organizzare le attività dell' Associazione;
 - attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto;
-
- Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
 - Il Consiglio Direttivo, può gestire i fondi senza indire assemblea per spese inferiori a 1.000 euro (mille/00) se incluse nelle spese ordinarie.
 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente). Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 - Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.
 - Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, da affiggere all'albo dell'Associazione.
 - Nel caso in cui un membro del consiglio presenti le proprie dimissioni, verrà nominato al suo posto il primo dei Consiglieri non eletti. Se non è possibile, spetta al Presidente la facoltà di proporre e nominare un nuovo componente, consultati gli altri membri del Consiglio Direttivo, in deroga alle prerogative assembleari, in attesa della ratifica o di una nuova elezione da parte dell'Assemblea stessa. Il Consiglio non potrà mai scendere al di sotto di tre componenti.

Art. 12 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente, in fase costitutiva, viene eletto dai Soci fondatori dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

E' facoltà del Presidente con firma autonoma e pertanto, disgiunta:

- richiedere in ogni momento l'iscrizione e/o la cancellazione nell'apposito registro tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- rilasciare liberatorie quietanze, ad Enti Pubblici e privati;
- accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi;
- delegare ad altro socio od a un non socio parte delle proprie competenze ad egli attribuite in virtù del presente statuto, anche rilasciando procura generale o speciale;
- nominare un Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- gestire i fondi senza indire Assemblea dei Soci o Consiglio Direttivo, per spese inferiori alle 5.000,00 Euro (cinquemila/00) se incluse nelle spese ordinarie.
- rappresentare politicamente l'Associazione in tutte le sedi;
- attuare il programma politico-culturale e coordinare le iniziative nelle sedi politiche, culturali ed istituzionali ed in tutti gli ambiti di applicazione previsti dallo scopo sociale dell'Associazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, dirigere l'attività sociale, culturale, politica ed organizzativa;
- interloquire con i rappresentanti di movimenti e gruppi associati e rappresentanti di categoria; guidare la delegazione che rappresenta l'associazione nelle consultazioni di rilievo;
- attribuire compiti e funzioni ed assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ove previsto;
- assumere, in caso di improrogabile necessità o urgenza, decisioni in nome del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di richiederne la ratifica entro e non oltre 15 giorni;
- Salvo quanto già disposto dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente, in generale tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Presidente dell'Associazione salvo i limiti stabiliti per legge.
- L'Associazione è validamente impegnata verso terzi dalla firma individuale del Presidente o, disgiuntamente, in sua vece dal Vicepresidente.

Art. 13 - Il Tesoriere

- Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere, in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell'Associazione.

- Egli ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione, della tenuta della contabilità e della gestione della cassa. A lui spetta inoltre riscuotere od emettere assegni od altri titoli in genere, pagare e quietanzare fatture, ed eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni finanziarie.
- Redige l'inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio.
- Il Tesoriere su delega scritta del Presidente, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi.
- Il Tesoriere può assumere obblighi di spesa con l'avallo del Presidente e la ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario, in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell'Associazione.

Egli ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione. Egli cura, inoltre, la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Soci e degli altri libri associativi.

Il Segretario ha la funzione di redigere i verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, che trascriverà nei relativi registri. Inoltre compete al Segretario la stesura di tutti i documenti relativi all'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne.

Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulabili.

Art. 15 - Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori, se eletto, dura in carica tre anni, ed è composto da un numero massimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, anche fra i non soci.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Titolo IV - Gestione Patrimoniale

Art. 16 - Risorse economiche - patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi dei Soci;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) donazioni e lasciti testamentari;
- i) beni, immobili e mobili;
- j) ogni altro contributo che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni dell'Associazione, e pertanto esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci, fatte salve le norme di legge.

Art. 17 - Gestione economica

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

La gestione economica dell' Associazione può prevedere forme di indebitamento.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, regolarmente costituita, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 2/3 dei soci presenti .

Anche in seconda convocazione, tuttavia, devono essere presenti un numero di soci pari ad almeno 50% più uno degli aventi diritto.

La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere sottoscritta da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la destinazione del patrimonio residuo, fatta salva la diversa destinazione di legge:

- a fini di pubblica utilità;
- ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività consona ai valori della Associazione, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Titolo VI - Clausola compromissoria e disposizioni finali

Art. 19 - Arbitrato

Le controversie derivanti dalla attività proprie nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito all'interno dell'assemblea dei soci, previa votazione ad opera della stessa, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente. Ad essi si affiancheranno, eventualmente, ulteriori due componenti, ciascuno dei quali nominato dalle parti confliggenti.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

I SOCI FONDATORI

Cognome Nome

firma
